

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**per il funzionamento dei**  
**QUARTIERI CITTADINI**

Approvato con delibera di CC. N. 145 del 22 dicembre 2009  
e modificato con delibera CC. N. 111 del 26 settembre 2011

## Capo 1° INDIRIZZI GENERALI

### Art. 1 - Finalità e definizione dei Quartieri

1. Al fine di accrescere il livello di partecipazione dei cittadini e favorire lo sviluppo democratico della Pubblica Amministrazione, il territorio del Comune di Piombino viene suddiviso in Quartieri.
2. Il Quartiere è un aggregato sociale nel quale trova immediata espressione la vita comunitaria in ogni suo aspetto.

### Art. 2 - Individuazione dei Quartieri

1. Il presente regolamento definisce la ripartizione del territorio comunale in quartieri e relative zone individuate con riferimento al perimetro geografico delle sezioni elettorali.
2. I Quartieri in cui viene suddiviso il Comune di Piombino sono:
  - **QUARTIERE PORTA A TERRADESCO** suddiviso in tre (3) zone:
    - **Zona CENTRO** (sezioni elettorali dal n°1 a 15)
    - **Zona NUOVA** (sezioni elettorali dal n° 16 a 22 e da 32 a 35)
    - **Zona POGGETTO/COTONE** (sezioni elettorali n°36-37)
  - **QUARTIERE SALIVOLI** suddiviso in due (2) zone:
    - **Zona SALIVOLI** (sezioni elettorali dal n° 23 al 27 + 43/ospedale)
    - **Zona GHIACCIONI** (dal 28 al 31)
  - **QUARTIERE FIorentina-POPULONIA** suddiviso in tre (3) zone :
    - **Zona COLMATA** (sezione elettorale n°38)
    - **Zona POPULONIA** (sezione elettorale n°39)
    - **Zona LA SDRISCIA**(porzione della sezione elettorale n. 38 da loc. Ponte di Ferro)
  - **QUARTIERE RIOTORTO** :
    - **RIOTORTO** (sezioni elettorali n°40-41-42) :
3. Ogni modificazione al presente Regolamento, all'assetto territoriale ed alla denominazione dei Quartieri è decisa con provvedimento del Consiglio Comunale, sentiti i Consigli di Quartiere interessati e la Commissione Consiliare per il Decentramento.

### Art. 3 - Centri Civici di Quartiere

1. Nell'ambito di ogni Quartiere sono istituiti uno o più Centri Civici.
2. Il Centro Civico è il luogo di incontro dei cittadini ed ospita gli organismi del Quartiere, i servizi comunali decentrati, oltre le attività per l'animazione della comunità territoriale di riferimento e la partecipazione alla vita amministrativa locale.
3. Le spese per il funzionamento dei Centri Civici sono a carico del Comune che vi provvederà con successivi atti ascrivendone al bilancio i fondi relativi.
4. Alle spese per il funzionamento dei Consigli di Quartiere provvede la Giunta Comunale mediante l'iscrizione di appositi capitoli di PEG e l'assunzione delle necessarie deliberazioni.

**Capo 2°**  
**STRUTTURA DEL DECENTRAMENTO PARTECIPATIVO**

**Art. 4 - Organi del Quartiere**

1. Gli organi rappresentativi per il funzionamento dei Quartieri sono:
  - a. Il Consiglio di quartiere
  - b. Il Presidente del Consiglio di quartiere
  - c. L'Ufficio di presidenza

**Art. 5 - Coordinamento dei Quartieri**

1. I Quartieri cittadini trovano coordinamento istituzionale attraverso il Collegio dei Presidenti di Quartiere

**Art. 6 - Assessorato comunale di riferimento**

1. I Quartieri, per l'espletamento delle proprie attività d'istituto, hanno riferimento istituzionale nell'Assessorato alla Partecipazione e al Decentramento.
2. I Quartieri trovano altresì riferimento negli altri Assessorati dell'Amministrazione locale per la cura di specifiche e relative attività.

**Capo 3°**  
**IL CONSIGLIO DI QUARTIERE**

**Art. 7 - Attribuzioni dei Quartieri**

1. Il Consiglio di Quartiere costituisce strumento di partecipazione nello spirito della Costituzione Repubblicana e coinvolge i cittadini alla risoluzione dei problemi che investono tutti i settori della vita politico-amministrativa del Comune. In particolare, il consiglio di Quartiere:
  - a. Redige annualmente un rapporto sullo stato del quartiere formulando proposte ed indicazioni prioritarie di intervento agli Enti Pubblici di competenza;
  - b. Stabilisce sistematici rapporti di consultazione e di collaborazione nel rispetto delle reciproche autonomie, con le associazioni e le istituzioni sociali della zona;
  - c. Promuove riunioni di categoria, incontri e dibattiti su argomenti di diretto interesse per il Quartiere e la Città;
  - d. Partecipa alla gestione sociale dei servizi pubblici di quartiere ed esprime proposte in ordine all'attuazione di opere pubbliche;
  - e. Può promuovere ed effettuare studi e ricerche sulle esigenze della popolazione locale, formulando e sollecitando proposte in ordine ai problemi del Quartiere;
  - f. Può formulare il proprio parere su questioni di interesse generale della città o specifiche del quartiere;
  - g. Può promuovere/gestire iniziative ricreative e culturali al fine di produrre processi sociali e aggregativi per la popolazione del Quartiere;
  - h. Gestisce i Centri Civici del territorio di propria competenza.

### **Art. 8 - Capacità di partecipazione**

1. L'Amministrazione Comunale si avvale del contributo dei Consigli di Quartiere acquisendo il loro parere obbligatorio, ma non vincolante, nelle seguenti materie :
  - a. Progetto di bilancio di previsione e piani pluriennali.
  - b. Piano strutturale e Regolamento Urbanistico e relative varianti;
  - c. Piani particolareggiati di recupero e d'intervento relativi al territorio del quartiere
  - d. Piani d'intervento nei diversi settori d'interesse generale
  - e. Modifiche al Presente Regolamento, all'assetto territoriale ed alla denominazione dei Quartieri.
2. Il Consiglio di Quartiere, per esprimere un proprio parere, ha n. 20 (venti) giorni di tempo decorrenti dalla data di ricezione della richiesta inoltrata dal Dirigente del Settore interessato.
3. Decorso infruttuosamente tale termine, l'organo comunale competente procede in assenza di parere.
4. Relativamente alle lettere a. e b. del precedente punto 1, l'Amministrazione Comunale deve sentire il parere di tutti i Quartieri.
5. L'Amministrazione Comunale è tenuta altresì a dare comunicazione ai quartieri, preventivamente all'approvazione degli atti da parte degli organi competenti, nelle seguenti materie :
  - a. Progetti di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, riguardanti il territorio del Quartiere
  - b. Piani di intervento concernenti la viabilità ed il traffico che interessano il territorio del Quartiere.
  - c. Piani del Commercio
6. Sugli atti relativi alle materie indicate al precedente punto 5, il Consiglio di Quartiere può presentare proposte di modifica e/o integrazione secondo le modalità all'Art. 9 "Capacità di proposta" che segue.

### **Art. 9 - Capacità di proposta**

1. Il Consiglio di Quartiere può proporre alla Giunta la presentazione in Consiglio Comunale di progetti di deliberazione e ordini del giorno in materie che rientrano nelle competenze previste dal presente regolamento.
2. Il progetto di deliberazione, o l'ordine del giorno, accompagnato da una relazione illustrativa, è presentato al Sindaco, e nel caso in cui la Giunta non ritenga di accettare il progetto di deliberazione o l'ordine del giorno presentati dal Quartiere, ne darà motivata ragione al Quartiere proponente.

### **Art. 10 - Composizione**

1. I Consigli di Quartiere sono composti da 11 membri, indipendentemente dalla realtà territoriale che rappresentano.
2. Ai consiglieri aventi diritto di voto, di cui all'articolo precedente, si aggiunge il rappresentante della Consulta degli Stranieri con il solo diritto di intervento.
3. Il Consiglio di Quartiere deve ricercare il coinvolgimento delle più estese forme di rappresentatività delle diverse realtà, quali le consulte, confacenti ai principi ispiratori delle politiche del decentramento.

4. Non è prevista alcuna indennità per le cariche di cui al presente regolamento.

#### **Art. 11 - Requisiti per la nomina dei cittadini a Consigliere di Quartiere**

1. I Requisiti necessari per la nomina a consigliere di quartiere sono:
  - a. Aver compiuto il 18° anno di età;
  - b. Appartenenza al Quartiere, come consapevolezza del ruolo e conoscenza del territorio;
  - c. Non essere Consiglieri comunali o Assessori del Comune di Piombino, consiglieri o Assessori provinciali, consiglieri o Assessori regionali, deputati alla Camera e Senatori.

#### **Art. 12 - Composizione e nomine dei Consigli di Quartiere (sostituisce titolo precedente "Elezioni del Consiglio di Quartiere")**

1. I Consigli di Quartiere sono ratificati dal Consiglio Comunale in proporzione percentuale ai voti ottenuti in ciascun quartiere dalle singole liste nelle ultime elezioni comunali. L'attribuzione dei seggi a ciascun partito/lista viene fatta tramite il calcolo del quoziente elettorale che si ottiene dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere. I seggi eventualmente restanti sono attribuiti alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità dei resti, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti; sono considerati resti anche i voti delle liste che non abbiano ottenuto alcun quoziente. In base ai risultati delle elezioni, il Sindaco provvede a comunicare ad ogni formazione politica che ha preso parte alle medesime il numero dei seggi ad essa spettanti per ogni quartiere.
2. Entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricezione di cui sopra, le formazioni politiche dovranno far pervenire i nominativi dei loro candidati al Sindaco, o all'Assessore di riferimento, che li trasmette alla Commissione Tecnica Comunale per la verifica dei requisiti di eleggibilità di ogni candidato.
3. Entro e non oltre 10 giorni, la Commissione Tecnica rimette i nominativi al Sindaco.
4. In caso di eventuali osservazioni il Sindaco invita le formazioni politiche interessate ad ovviare agli adempimenti entro e non oltre 10 giorni.
5. Nel caso in cui una o più formazioni politiche non ritengano di presentare le proprie indicazioni o comunque non rispettino i tempi previsti, si procede all'assegnazione dei seggi vacanti tra le altre formazioni politiche sempre rispettando il quoziente elettorale.

[Art. 13 : "Validità del mandato" - norma sostituita integralmente col seguente articolo]

#### **Art. 13 - Validità del mandato**

- 1. I Consigli di Quartiere devono essere nominati ed entrare in carica entro 60 giorni dalla data di elezione del Consiglio Comunale.**
- 2. I Consigli di Quartiere durano in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni fino al giorno di elezione del nuovo Consiglio comunale.**
- 3. Dalla data di scioglimento dei Consigli di Quartiere lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione è assicurato dagli Uffici di Presidenza di**

***cui al successivo art. 21, i cui componenti rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi Consigli di Quartiere.***

**Art. 14 - Decadenza da Consigliere di Quartiere**

1. Si decade da consigliere di Quartiere, per :
  - a. dimissioni irrevocabili;
  - b. elezione a consigliere comunale o nomina ad Assessore del Comune di Piombino;
  - c. elezione a consigliere o nomina ad Assessore provinciale;
  - d. elezione a consigliere o nomina ad Assessore regionale;
  - e. elezione a deputato o senatore;
  - f. dopo tre (3) assenze consecutive alle riunioni del Consiglio di Quartiere che restino ingiustificate anche dopo sollecitazione obbligatoria scritta del Presidente. La risposta alla sollecitazione del presidente dovrà pervenire allo stesso, da parte del consigliere interessato, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione di tale richiesta.
2. Il consigliere che rientri in uno dei casi cui al comma 1 non può essere rieletto, nell'arco della stessa legislatura, in nessun altro quartiere.
3. Il Consiglio di Quartiere dovrà, a maggioranza dei propri componenti, pronunciarsi sulla decadenza di cui al punto f. entro il termine di 30 giorni dalla notifica all'interessato.
4. In caso di decadenza od in presenza di dimissioni o morte di un componente dei Consigli di Quartiere, la Commissione Consiliare per il Decentramento provvede alla sua sostituzione su indicazione della stessa formazione politica cui apparteneva il consigliere da sostituire nei modi e nei tempi previsti per la nomina di cui al precedente art. 12 dove i compiti assegnati alla Commissione Tecnica Comunale sono assolti dal Dirigente del Settore che segue l'attività dei Consigli di Quartiere.

**Art. 15 - Sedute dei Consigli di Quartiere**

1. Le sedute del Consiglio di Quartiere sono pubbliche.
2. Su proposta motivata del Presidente, ed in considerazione di particolari esigenze in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, la stessa seduta può essere svolta in una sede riservata e a tale seduta non assiste il Segretario se questi è un dipendente comunale.
3. Il Consiglio di Quartiere si riunisce:
  - a) su iniziativa del Presidente;
  - b) su istanza scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi membri;
  - c) su iniziativa del Sindaco o della Commissione Consiliare per il Decentramento.
4. La convocazione dovrà avvenire con almeno 72 ore di anticipo, o in casi urgenti, 24 ore prima della seduta, tramite avviso scritto contenente l'Ordine del Giorno.

5. L'Ordine del giorno è trasmesso anche al Sindaco, all'Assessore di riferimento ed al Presidente della Commissione dipartimentale che si occupa del Decentramento.
6. Delle sedute e degli oggetti all'ordine del giorno è data notizia alla cittadinanza mediante affissione nelle bacheche del quartiere, o pubblicazione sui quotidiani cittadini ed in tutte le altre forme che il Consiglio di Quartiere riterrà opportune.
7. Le sedute del Consiglio di Quartiere sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

#### **Art. 16 - Verbali delle attività**

1. I verbali delle sedute e delle assemblee sono redatti in forma sintetica dal Segretario che può essere un membro del Consiglio di Quartiere eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta nella stessa seduta in cui viene eletto il Presidente, oppure un funzionario dell'Amministrazione Comunale, nominato dal Sindaco o dall'Assessore di riferimento.
2. Il verbale deve indicare:
  - a) i nomi dei consiglieri presenti alla seduta;
  - b) gli eventuali invitati, se trattasi di riunione o di assemblea;
  - c) i punti principali della discussione per ogni oggetto all'ordine del giorno;
  - d) il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni adottate;
  - e) i risultati di eventuali votazioni.
3. Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, viene trasmesso, a cura del Presidente, entro 8 giorni all'Assessore di riferimento e, a cura dell'Ufficio Decentramento, viene inviato agli assessori di volta in volta interessati ai problemi affrontati, al Sindaco ed al Presidente della Commissione Consiliare che si occupa del decentramento.
4. Dei verbali è data adeguata pubblicazione tramite affissione nelle bacheche del quartiere e tramite ogni altro metodo di volta in volta ritenuto più opportuno.

#### **Art. 17 - Partecipazione dell'Amministrazione Comunale alle sedute dei Consigli**

1. Il Sindaco, gli Assessori ed i componenti la Commissione Consiliare per il Decentramento ricevono la convocazione delle sedute dei Consigli di Quartiere e vi possono partecipare con facoltà di parola, senza diritto di voto.

### **Capo 4°**

#### **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE**

#### **Art. 18 - Elezione**

1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto nella prima seduta. Risulta eletto quel consigliere che ottiene un numero di voti pari a 2/3 dei componenti il consiglio.
2. Dopo la seconda votazione nulla, è sufficiente la maggioranza semplice dei

componenti il Consiglio.

#### **Art. 19 - Attribuzioni**

1. Il Presidente:
  - a. convoca e presiede il Consiglio di Quartiere;
  - b. predispone l'ordine del giorno delle riunioni con l'Ufficio di presidenza e ne dà comunicazione all'Assessore di riferimento;
  - c. firma e trasmette i verbali delle riunioni;
  - d. convoca e presiede le Assemblee di Quartiere;
  - e. tiene rapporti tra Amministrazione Comunale e Consiglio di Quartiere;
  - f. propone le commissioni di lavoro, interne al proprio Consiglio di Quartiere.
2. Le attribuzioni del presidente in caso di impedimento sono delegate dal medesimo ad un componente il Consiglio.

### **Capo 5°**

#### **ATTIVITA' E COORDINAMENTO E RAPPRESENTANZA DEI QUARTIERI**

#### **Art. 20 - Collegio dei Presidenti**

1. I Presidenti dei Consigli di Quartiere si riuniscono, nel Collegio dei Presidenti, su iniziativa del Sindaco, dell'Assessore al Decentramento o di almeno due Presidenti di Quartiere.
2. Tale collegio ha la funzione di realizzare il collegamento tra i Consigli di Quartiere ed analizzare i problemi d'interesse generale che si propongono durante l'attività svolta.
3. Il collegio dei presidenti è riunito almeno due (2) volte l'anno.

#### **Art. 21 - Ufficio di Presidenza**

1. Nella stessa seduta in cui viene eletto il Presidente, il Consiglio di Quartiere nomina il proprio Ufficio di Presidenza nelle persone del Presidente, dei Responsabili delle Commissioni di Lavoro e dei Referenti delle zone in quei Quartieri dove è previsto tale organismo .
2. L'ufficio di presidenza ha il compito di coadiuvare il Presidente nel predisporre l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Quartiere e nella programmazione ed impostazione dell'attività di Consiglio.
3. I Responsabili delle Commissioni di Lavoro e dei Referenti di zona sono individuati tra i Componenti eletti nei Consigli di Quartiere.

#### **Art. 22 - Commissioni di Lavoro**

1. Le Commissioni di Lavoro vengono individuate dal Consiglio di Quartiere e possono essere istituite solo dopo comprovata necessità e su tematiche di interesse collettivo.
2. Le Commissioni di lavoro :
  - a) sono costituite dal Consiglio di Quartiere;

- b) possono essere composte, oltre che dai Consiglieri di Quartiere, anche da rappresentanti dell'Associazionismo, di Enti, di Categorie e singoli Cittadini.
- 3. Le Commissioni di lavoro devono relazionare sull'attività svolta.
- 4. Ad ogni incontro delle Commissioni di lavoro segue un verbale scritto.
- 5. I Responsabili delle Commissioni, proposti dal Presidente, devono essere approvati dai 2/3 dei consiglieri e, dopo la seconda votazione nulla, è sufficiente la maggioranza semplice dello stesso Consiglio di Quartiere.

#### **Art. 23 - Referenti di Zona**

- 1. Nei Quartieri dove sono previste le zone (art. 2) viene nominato un Referente per ciascuna di queste, votato con l'approvazione della maggioranza assoluta dei consiglieri e, dopo la seconda votazione nulla, è sufficiente la maggioranza semplice dello stesso Consiglio di Quartiere.

#### **Art. 24 - Assemblea dei Cittadini**

- 1. L'Assemblea dei cittadini è convocata dal Presidente ed eventualmente richiesta dal Consiglio di Quartiere, o dall'Ufficio di Presidenza.
- 2. E' costituita dai cittadini residenti o operanti stabilmente nel Quartiere.
- 3. L'assemblea ha la competenza di esaminare e dibattere i problemi inerenti la vita comunitaria del Quartiere ed ha la funzione di favorire il contatto diretto tra i cittadini e le Istituzioni Pubbliche.
- 4. L'Assemblea deve essere convocata almeno due (2) volte l'anno e comunque nei seguenti casi:
  - a) quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Quartiere;
  - b) quando ne faccia richiesta il Sindaco o la Commissione Consiliare del Decentramento;
  - c) quando, su problemi strettamente inerenti alle zone di riferimento, ne faccia richiesta documentata e sottoscritta almeno il 2% di cittadini residenti nella zona considerata.
- 5. Dove non sono previste le zone, o nel caso in cui tutte queste siano interessate all'argomento trattato, la stessa percentuale è riferita all'intero Quartiere.
- 6. La convocazione dell'Assemblea dovrà sempre indicare :
  - a) gli argomenti in discussione all' O.d.G.;
  - b) la sede di svolgimento, la data e l'orario di svolgimento;
  - c) le altre informazioni, riportate in forma sintetica, utili a promuovere la massima partecipazione dei cittadini.
- 7. L'assemblea assume decisioni, che hanno sempre carattere consultivo, a maggioranza degli intervenuti.
- 8. Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Quartiere, o suo delegato/a.
- 9. Il presidente dell'Assemblea, in esito al suo svolgimento, informa il Sindaco, l'Assessore di riferimento ed il Presidente della Commissione Consiliare, sui

contenuti delle decisioni scaturite per mezzo di apposito verbale.

## **Capo 6°**

### **PRIMA COMMISSIONE DIPARTIMENTALE PER IL DECENTRAMENTO**

#### **Art. 25 - Disciplina e nomina**

1. La Commissione Consiliare per il Decentramento è individuata nella Prima Commissione Dipartimentale.

#### **Art. 26 - Funzioni**

1. La Commissione:
  - a. segue l'attività dei consigli di quartiere;
  - b. studia i problemi del decentramento e formula le proposte volte ad assicurare all'istituto una sempre maggiore funzionalità;
  - c. sovrintende all'attuazione delle delibere consiliari in materia di Decentramento.